



COMUNE DI GESTURI

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

"Regolamento per la costituzione ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione, direzione lavori e collaudo" ai sensi dell'art. 92 COMMA 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e Legge n. 183/2010 - approvazione testo modificato ai sensi della L n. 114/2014 e dell'art. 13 bis comma 7 ter della Legge 114/2014.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo, costituito ai sensi dell'art. 92, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dalla L.4/11/2010 n. 183, e dalla L. n.114/2014, per ogni singola opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Art. 2 Costituzione e quantificazione dei fondi

Il fondo di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 "fondo per incentivi alla progettazione", così come stabilito con L. 4/11/2010 n. 183, è pari al 2% del valore del progetto - come più avanti meglio specificato, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare tenendo conto nella ripartizione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai sensi dell'art. 13 bis comma 7 ter della L. n.114/2014 detto importo viene destinato:

- per l' 80% alla costituzione del fondo
- per il 20% ad acquisti di tecnologie funzionali ai progetti di innovazione.

La percentuale sopra richiamata è calcolata sull'importo a base di gara, IVA esclusa, delle opere e dei lavori per i quali gli uffici competenti abbiano redatto il progetto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, e/o svolto la direzione dei lavori, effettuato le funzioni di coordinamento per la sicurezza, funzioni di responsabile del procedimento, nonché, ove richiesto, i collaudi in corso d'opera.

Per l'esatta determinazione dell'importo su cui calcolare la percentuale da assegnare, si dovrà inoltre tenere conto che dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro, deve essere scorporato, il ribasso d'asta offerto, il costo relativo a qualsiasi prestazione professionale (es. calcolo cementi armati, ecc.), affidata a tecnici esterni;

Le somme incentivanti confluiranno annualmente in apposito capitolo di spese e verranno liquidate previa adozione di apposito verbale da parte della delegazione trattante da adottarsi successivamente all'adozione del bilancio di previsione relativo all'anno solare successivo a quello di competenza (vedasi nuova contabilità).

La ripartizione dell'incentivo non si applica:

- a) per mere forniture di arredi e attrezzature che non comportino alcuna progettazione;
- b) per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici;
- c) per gli appalti e per gli incarichi tecnici, relativi ad opere e lavori di manutenzione (a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione), aggiudicati (ed eseguiti) dopo il 19 agosto 2014, (entrata in vigore della legge n.114/2014).
- d) sulle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione Comunale, che costituiscono economie.

Qualora vengano accertati vizi sull'opera realizzata il R.U.P. verrà escluso dai successivi incentivi fino a che la stessa non verrà sanata sulla base delle vigenti disposizioni di Legge.

Qualora, in caso di appalti misti, la fornitura di beni non richiedenti progettazione superi il 50% dell'importo totale, l'incentivo sarà corrisposto solo relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 3 - Requisiti del progettista interno

I progetti devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione così come stabilito dall'art. 90 del Codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 253 del Codice degli appalti anche il dipendente non abilitato può però apporre la firma ad un progetto purché siano rispettati i seguenti requisiti;

- il progetto non esuli dalle *competenze* previste dagli *ordinamenti professionali* (art. 52 R.D.n.2537/1925 e art. 4 L. n.395/1923 per gli architetti; art. 51 R.D, n.2537/1925 e art. 18 R.D. n.274/1929 per gli ingegneri; art. 16 R.D. n.274/1929 per i geometri...);
- il dipendente fosse già *in servizio* presso un'amministrazione aggiudicatrice *alla data dei 19-12-1998*;
- il dipendente sia inquadrato in un *profilo professionale tecnico* ed abbia svolto o collaborato ad *attività di progettazione*.

Ai sensi dell'art. 91 comma 8 del Codice degli appalti è fatto divieto di affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, indagini ed attività di supporto mediante affidamento di incarichi a tempo determinato a soggetti terzi o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge.

Con atto di regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici in data 8/11/1999 viene stabilito che dipendenti pubblici con contratto a tempo definito ed orario di lavoro pari o inferiore al 50% possono espletare incarichi di progettazione interna nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza e viene ribadito il divieto per i pubblici dipendenti a tempo pieno di assumere incarichi da parte di pubbliche amministrazioni in qualità di liberi professionisti.

L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, solo per le quote ed incarichi effettivamente svolti prima della data di cessazione.

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 13 bis - comma 7 ter della L.n. 114/2014 la quota incentivante non spetta al personale che ricopre incarichi dirigenziali.

Art. 4 Caratteristiche dei progetti e programmazione delle attività progettuali

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere le caratteristiche definite dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere.

Gli atti relativi alla direzione lavori comprendono - misure e contabilità e prevedono la tenuta dei documenti contabili definiti nel Codice degli appalti, ovvero libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, e redatti stati d'avanzamento lavori e certificati di pagamento.

I relativi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori dovranno essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto tale quota andrà inserita nel quadro economico progettuale dell'intervento.

Trattandosi di spesa di incentivazione del personale si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento nella parte corrente della spesa, di importo pari alla quota massima del 2% sulle opere da progettare internamente con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Fondo di rotazione per progettazione interna".

Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione

Il fondo per l'incentivazione della progettazione, costituito in base alle presenti norme regolamentari, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto con i seguenti criteri.

Ruolo/Servizio	Attività interna			Attività esterna		
	%			%		
A) Responsabile del procedimento	20%		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo_ 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo o, in caso di edifici, dopo l'emissione del certificato di agibilità	20%		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo_ 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo o, in caso di edifici, dopo l'emissione del certificato di agibilità
B) Progettazione_ Direzione Lavori _ Coordinamento Sicurezza_ Collaudo	20%	5% progetto preliminare 10% progetto definitivo 5% progetto esecutivo	100% dopo l'approvazione del progetto esecutivo	0%		
C) Servizi Amministrativi e collaboratori del RUP	20%		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo_ 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo.	20%		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo_ 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
D) Supervisore del RUP al coordinatore per la sicurezza	5%		100% dopo l'approvazione del collaudo.	10%		100% dopo l'approvazione del collaudo.
E) Supervisore RUP alla Direzione dei lavori.	10%		100% dopo l'approvazione del collaudo.	10%		100% dopo l'approvazione del collaudo.
F) Supervisore del RUP al collaudo	5%		100% dopo l'approvazione del collaudo.			100% dopo l'approvazione del collaudo.
Totale	80%			70%		

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii., in caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle suddette mansioni, la corrispondente quota percentuale non verrà erogata. Qualora l'Ente richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0,25% della spesa preventiva dello stralcio. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà calcolato in misura analoga ad una nuova progettazione.

Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 20% fermo restando l'importo complessivo del fondo afferente all'intervento.

Per un corretto ed equo riparto del fondo si dovrà altresì tenere conto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento prima dell'avvio di qualsiasi attività di progettazione, manutenzione, provvede all'affidamento degli incarichi in coerenza con il principio di rotazione assicurando un'equa ripartizione degli incarichi in funzione dei carichi di lavoro del personale e delle singole capacità e competenze, ed in modo da garantire che la partecipazione alla realizzazione degli interventi sia quanto più diffusa fra i soggetti che operano all'interno delle Unità Operative coinvolte;
- se il responsabile del procedimento è anche progettista dell'opera e/o direttore dei lavori, e/o responsabile dei lavori e/o coordinatore della sicurezza, partecipa alla ripartizione del fondo di cui alle lettere A) D) E) F) della tabella;
- i progettisti hanno diritto di partecipare al fondo di cui alla lettera E) se ed in quanto firmano il progetto e sono in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del presente regolamento;
- per la ripartizione della percentuale del fondo di cui alla lettera B) della tabella dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta.

La liquidazione delle quote relative all'incentivazione della progettazione avverrà secondo quanto indicato nella tabella Allegata.

Art. 6 Limiti - Spese incluse ed escluse dagli incentivi

Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico del Comune, nonché le spese inerenti la stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale relativi agli incarichi di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, della direzione lavori e per responsabile del procedimento e della validazione dei progetti.

Sono inclusi nel limite del 2% - così come stabilito dalla L. Finanziaria 2006, art. 1 comma 207 gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 Mansioni dei responsabili del procedimento - progettisti - direttori dei lavori - coordinatore sicurezza - collaudatori

Mansioni e modalità di svolgimento delle stesse sono definite dal Codice degli appalti e dal regolamento di attuazione.

Per l'attuazione del programma delle opere e dei lavori, La Giunta Comunale, in accordo con il responsabile dell'Area Tecnica e programmazione lavori, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e D.P.R. n.207/2010, prima dell'avvio di qualsiasi attività di progettazione, manutenzione, provvede, per ogni progetto di lavoro a nominare il responsabile unico del procedimento.

Per l'attuazione del programma delle opere e dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento per ogni progetto di lavoro - in una relazione - definisce:

- il personale tecnico, in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, incaricato dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera;
- i nominativi dei collaboratori tecnici ed amministrativi coinvolti nelle attività progettuali;
- i nominativi del responsabile dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza ex D.Lgs. n.494/1996, ed ex D.Lgs. n.528/1999 se individuati tra il personale assegnato all'Unità Operativa; qualora per tali funzioni venisse individuato personale esterno all'Ente, il relativo atto di nomina compete al Responsabile del Servizio;
- le quote del fondo, determinate a norma dei precedenti artt. 5 e 6, spettanti a ciascuna delle figure professionali come sopra individuate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di elaborazione e di esecuzione dei lavori.

Ultimata la progettazione, il responsabile del procedimento trasmette al Responsabile del Servizio Tecnico, una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata.

La relazione contiene altresì la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti non giustificati, eventuali maggiori costi, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro, così come stabilito dall'art. 13 bis - comma 7 ter della L. n.114/2014.

Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione, ad altri componenti, anche in deroga alla percentuale di aumento del 20% prevista dagli artt. 5 e 6.

Contestualmente all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto, il Responsabile Unico del Procedimento provvede, nella medesima proposta di determinazione, alla liquidazione della spesa relativa alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, trasmettendo gli atti al Servizio Finanziario che emetterà i mandati di pagamento.

La liquidazione delle percentuali di competenza del R.U.P. - fase esecutiva - direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere successiva all'attestato di inizio lavori ed avverrà in quote proporzionali all'importo di ciascun stato d'avanzamento, contestualmente all'approvazione dello stesso da parte dell'Amministrazione.

La liquidazione delle percentuali di competenza del collaudatore avverrà contestualmente all'approvazione dello stesso da parte dell'Amministrazione.

La liquidazione delle percentuali di competenza del R.U.P. - in caso di affidamento della sola mansione - avverrà in quote contestualmente all'approvazione del progetto - all'approvazione degli stati d'avanzamento con saldo contestualmente all'approvazione dell'atto di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Amministrazione.

Art. 8 Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni

Non sono previsti rimborsi a favore del personale dipendente correlati all'iscrizione all'albo professionale, considerato che i su detti relativi oneri finanziari non possono essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 9 Correlazione con altre forme di incentivo

Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e per il personale direttivo, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita e in nessun modo modificano la classificazione del dirigente rispetto alle responsabilità attribuite.

I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti potranno usufruire, se ed in quanto autorizzabile, di lavoro straordinario solo previa autorizzazione del Responsabile del Personale, solamente per attività non inerenti alla progettazione, direzione lavori ecc.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Il Responsabile Unico del Procedimento può procedere alla revoca o alla modifica dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato.

Con il medesimo provvedimento, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza per ciascun incaricato per la sola quota parte delle attività effettivamente svolte certificate dal responsabile unico del procedimento.

In caso di errore progettuale la quota di incentivazione, con motivato provvedimento dell'Amministrazione, non verrà corrisposta.

Art. 11 Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi non redatti da personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera con aumento di spesa superiore alla percentuale di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per ragioni non previsti dall'art. 132 comma 1 del codice degli appalti, al personale del procedimento, nonché ai sottoscrittori del progetto, non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, il responsabile del servizio provvede al recupero delle somme pagate.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 2, si applicano le seguenti penali:
 - a) Incrementi dei tempi fino al 25% di quelli programmati dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo del 10%;
 - b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione del 25%;
 - c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione del 50%;
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto

- esecutivo, e non autorizzate dall'Amministrazione comunale, si applicano le seguenti penali:
- a) Incremento del costo fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivi pari al 10%;
 - b) Incremento del costo fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento del costo fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%;

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1 lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Il presente comma non si applica qualora l'impresa esecutrice sia inadempiente ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/2006 ed il R.U.P. abbia avviato il processo di risoluzione contrattuale;

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali. In tali evenienze, dalla data di pubblicazione della legge su Gazzetta ed in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale.

Il presente regolamento, trova applicazione su tutte le attività iniziate successivamente alla data di pubblicazione della Legge n. 114/2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio informatico e sul sito del Comune di Gesturi.